



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO GEOMETRICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CUP: G22H17000150001

## FAQ

### **QUESITO:**

*In ragione del disposto al secondo periodo del punto 3) del disciplinare che per comodità si riporta appresso <<... (...) Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo.>>,*

*SI CHIEDE*

*se è ammissibile la partecipazione quale operatore economico singolo (per comodità rappresentativa del quesito definito OPERATORE ECONOMICO 1, per esempio nella veste di Società di Ingegneria o libero professionista singolo) ad un Lotto e come Consorzio Stabile di Ingegneria (OPERATORE ECONOMICO 2) ad un altro distinto e diverso Lotto (nel presupposto che l'operatore economico 1 sia membro del medesimo Consorzio Stabile di Ingegneria).*

### **RISPOSTA:**

Considerato il limite di partecipazione ad un singolo lotto, la soluzione prospettata è ammissibile purché l'operatore economico 1 non rivesta, nell'ambito del Consorzio Stabile, il ruolo di consorziata esecutrice. Ciò tenendo conto del divieto di cui all'art. 48, comma 7-bis, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.

### **QUESITO:**

*in ragione della normazione del subappalto desumibile dal Disciplinare di gara, sia in presenza che in assenza di obbligo di indicazione della Terna di subappaltatori (quest'ultima per il lotto Rieti 2) presa visione della pagina 15 del capitolato tecnico-prestazionale che per comodità si riporta per estratto:*

*<<... (...) TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI:*

*Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni*



*e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.... (...)>>, SI CHIEDE*

*2.1) la definizione "...l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001" è riferita a tutte le tipologie di indagini indicate appresso sempre a pagina 15 del capitolato ?*

*2.2) oppure in ragione della QUESITO al punto 2.1) che precede si intende espressamente riferire la normazione del disciplinare di gara alle sole INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (SOLO PRELIEVO DI CAMPIONI COME LETTERALMENTE PREVISTO DALLA STESURA DELLA NORMA IN VIGORE, PERALTRO OGGETTO DI SOSPENSIVA AL TAR DEL 4 LUGLIO 2018 NELLA PARTE DI CUI TRATTASI NEL PRESENTE QUESITO);*

*2.3) in caso di risposta NEGATIVA alla QUESITO 2.2) che qui precede (cioè che si intenda la prescrizione capitolare estesa interamente a indagini elettromagnetiche e rilievo del copriferro, resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado, carbonatazione, indagini ultrasoniche, sclerometriche, SonReb, prove a trazione su barre di armatura d'acciaio estratte dalla struttura, indagini magnetometri che, indagini penetrometriche, ecc. OPPURE ADDIRITTURA A TUTTE ALTRE PROVE IN SITU INDICATE a pagina 15) sulla base di quale Norma vigente e cogente si è attinta tale prescrizione ?*

**RISPOSTA:**

In riferimento al punto 2.1) in QUESITO, a pag. 15 del Capitolato "TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI": è riportato che "Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001". Pertanto restano escluse le indagini che non comportano tali attività.

In riferimento al punto 2.2) in QUESITO si faccia riferimento al §8.5.3 delle NTC 2018 "CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI" così come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

In riferimento al punto 2.3) in QUESITO, la prescrizione capitolare sulle caratteristiche del laboratorio di cui all'art. 8.5.3 delle NTC 2018, va considerata applicata alle sole prove di caratterizzazione meccanica dei materiali che devono essere svolte necessariamente in un Laboratorio evincibile nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

**QUESITO:**

*In merito al punto A.4) lettera b) e c) si chiede di confermare che, relativamente ai requisiti per la "categoria "Edilizia" (diagnosi energetica e certificazione APE)", sia possibile dimostrare importi relativi a servizi di ingegneria per qualsiasi attività di riqualificazione/efficientamento energetico su immobili del grado di complessità come indicato per ogni lotto.*

**RISPOSTA:**

In riferimento al quesito posto si conferma che il requisito è relativo a *lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto dell'appalto* come riportato al punto A.4) lett. b) del Disciplinare, e pertanto, al fine della quantificazione richiesta, potranno essere dichiarati servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori rientranti nella categoria "Edilizia" che abbiano ricompreso interventi connessi all'Efficienza energetica.

**QUESITO:**

In merito al punto A.4) lettera b) e c) si chiede di confermare che, relativamente ai requisiti per la "categoria "Edilizia" (rilievo...), sia possibile dimostrare importi relativi ad attività di rilievo con restituzione grafica non necessariamente in BIM.

**RISPOSTA:**

In riferimento al quesito posto si conferma che il requisito è relativo a *lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto dell'appalto* come riportato al punto A.4) lett. c) del Disciplinare, e pertanto, al fine della quantificazione richiesta, potranno essere dichiarati servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori rientranti nella categoria "Edilizia" che abbiano ricompreso interventi connessi al rilievo di manufatti architettonici.

**QUESITO:**

*Chiediamo informazioni circa il metodo utilizzato per il calcolo della restituzione BIM. Con riferimento al lotto Gorizia di pregio ad esempio GOB0150 vengono proposte due cifre 15.535€ per il rilievo laser scanner e 776€ per la restituzione BIM. Dal capitolato informativo vediamo che sono richiesti minimo 4 modelli Revit per edificio (architettonico, strutture, impianto idraulico ed elettrico anche delle parti non in vista) in cui per ogni oggetto vanno inseriti dati dimensionali, classificazioni, potenze e perfino texture superficiali.*

*Considerato che:*

- *la restituzione CAD si ottiene direttamente dalla nuvola di punti mentre un modello BIM va modellato interamente pezzo per pezzo inserendo dati aggiuntivi.*
- *Una licenza di un mese per Revit costa circa 300 euro più iva per postazione*
- *sono necessarie circa 2-3 settimane per l'ottenimento di un modello con tale livello di dettaglio*
- *considerando che il prezzo proposto è soggetto a ribasso*

*chiediamo un giustificativo di tale cifra di 776€.*

**RISPOSTA:**

In risposta al quesito formulato si evidenzia che il calcolo del compenso è stato determinato *facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017) per la categoria "rilievo".*

Sono state inoltre applicate le congrue maggiorazioni tenendo conto della restituzione in BIM. Si precisa che non è stata richiesta la restituzione di modelli BIM vincolata ad alcun software di mercato, così come specificato nel Capitolato Informativo del processo BIM.

### **QUESITO:**

In qualità di futuro capogruppo di un pool di professionisti appositamente individuati per lo svolgimento dei servizi tecnici necessari all'esecuzione della gara in argomento, chiedo alla S.V. se fosse possibile utilizzare i dati in ambiente BIM mediante avvalimento.

### **RISPOSTA:**

Come previsto al par. 11 del disciplinare, il ricorso all'istituto dell'avvalimento non è consentito per i lotti 1, 5 e 10. Ciò premesso, relativamente ai restanti lotti, conformemente a quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'avvalimento può avere ad oggetto i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, fermo restando che, laddove l'impresa ausiliaria metta a disposizione titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 o le esperienze professionali pertinenti, la stessa dovrà eseguire direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

### **QUESITO:**

Con riferimento all'oggetto e ai requisiti richiesti relativamente all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto dell'appalto e con un grado di complessità adeguato alle stesse, per un importo pari al 200% (duecento per cento) dell'importo stimato per la prestazione, relativamente al bene di maggior valore per ciascun lotto, e nello specifico relativi a lavori rientranti (Parte IV lettera C, punto 1 b), ad esempio per il LOTTO 1, ed in particolare al punto in cui si richiede che: ".....- nella categoria "Edilizia" (RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIM), con destinazione funzionale assimilabile a "Edifici e manufatti esistenti", e con grado di complessità minimo pari a 1,55, per un importo globale non inferiore a € 131.073,66, al netto di contributi previdenziali professionali e IVA".

Considerando che i servizi necessari al soddisfacimento della richiesta specifica di cui sopra sono stati svolti nell'arco dei 10 anni ma in periodi in cui non vi era alcuna richiesta sulle modalità di restituzione BIM, e che le prestazioni cui mi riferisco hanno interessato tutto quanto richiesto a meno proprio del BIM, si chiede di poter dimostrare il requisito con servizi e corrispettivi che non hanno previsto l'applicazione del BIM.

### **RISPOSTA:**

In riferimento al quesito posto si conferma che il requisito è relativo a *lavori rientranti in categorie di opere con destinazioni funzionali assimilabili e non necessariamente identiche a quelle oggetto dell'appalto* come riportato al punto A.4) lett. c) del Disciplinare e pertanto, al fine della quantificazione richiesta, potranno essere dichiarati servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori rientranti nella categoria "Edilizia" che abbiano ricompreso interventi connessi al rilievo di manufatti architettonici.

Resta fermo in ogni caso, che relativamente al “CRITERIO A” di cui al Disciplinare alla sezione BUSTA B “OFFERTA TECNICA” è chiaramente specificato che l’operatore economico dovrà compilare la Scheda A2 - *allegato VI - (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 3) incarico svolto per un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con restituzione in modalità BIM (Dovrà essere compilata 1 scheda A2 per ogni servizio proposto).*

**QUESITO:**

Si chiede altresì se, in generale e per tutte le richieste, gli importi indicati afferiscono a lavori (importo lavori ad esempio di un progetto di adeguamento), oppure a corrispettivi fatturati per le prestazioni svolte.

**RISPOSTA:**

Tenuto conto della specificità dell’attività da affidare, i requisiti richiesti al punto A.4 lett. b) e lett. c) del disciplinare sono stati quantificati prendendo a riferimento l’ammontare complessivo massimo stimato per il servizio oggetto dell’affidamento. In tal senso nei documenti di gara è stato precisato che “L’importo a base di gara per singolo lotto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l’espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto di cui al sub A, B, C e nell’ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica sub B, il livello massimo di conoscenza richiesto ed ottenibile in materia (LC3) per tutti gli edifici indagati”. In buona sostanza, i requisiti di partecipazione sono stati collegati all’ammontare complessivo del corrispettivo per il servizio richiesto, riferito al bene di maggior valore per ciascun lotto, per cui gli importi da attestare con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto A.4 lett. b) e c) si riferiscono all’importo dei servizi resi (e dunque ai corrispettivi percepiti) e non all’importo dei lavori cui gli stessi si riferiscono. Ciò stante, nel disciplinare è stato quindi precisato che, avuto riguardo ai servizi di cui alle lettere b) e c) l’operatore economico dovrà riportare all’interno del DGUE, nella Parte IV lettera C punto 1b, lo specifico elenco dei **servizi prestati**, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la **descrizione del servizio**, l’importo del **servizio**, la data di conferimento dell’incarico nonché la **data di ultimazione del servizio**.

Roma, 09 luglio 2018